

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 05/08/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 411/L/2020

1L

OGGETTO: AMMORTIZZATORI – TERMINI VINCOLANTI PER L'INVIO DEL MOD. SR 41

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, l'Inps chiarisce, con il **Messaggio n. 3007**, il **calendario per l'invio**, da parte delle aziende, **del modello SR 41** con le informazioni per pagare in modo diretto la **cassa integrazione**. I termini sono vincolanti, il mancato rispetto provoca la **decadenza della domanda**.

Il modello SR41 deve essere inviato:

a) **entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale**, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall'entrata in vigore del DI 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la

fine del periodo di integrazione salariale. In caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l'intero periodo autorizzato;

b) **entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione**, qualora quest'ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale.

Il calendario per le domande di Cigd, Cigo e Aso è stato rivisto con l'incrocio di due decreti legge, il 34 e il 52, che poi è stato riassorbito nella legge di conversione del DI 34, la 77/20.

Con questo puzzle di norme il legislatore ha inciso sul DI 18 che aveva messo in campo le prime nove settimane di ammortizzatori sociali. Con i due interventi successivi si sono aggiunte altre **9 (nove) settimane**, la cui fruizione è stata anticipata rispetto a quanto previsto in origine per le difficoltà delle imprese e la fine della prima tranche di cassa.

In questo quadro il calendario per le domande è stato il frutto di rinvii normativi e stratificazioni. In particolare per le domanda di pagamento diretto della cassa integrazione con richiesta di anticipo del 40%, si stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione dell'anticipo.

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati prima del 18 giugno (30 giorni dall'entrata in vigore del DI 34) il termine dei 15 giorni sarebbe scaduto il 3 luglio u.s..

Tuttavia, il DI 52 ha stabilito che in sede di prima applicazione la domanda poteva essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il 17 luglio. Stesso termine per il modello SR41.

L'Inps, in linea con il ministero del Lavoro (decreto 9 giugno 2020) non aderisce alle tesi che sostenevano la scadenza del 3 luglio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci